

Publicato il 05/05/2021

**N. 02583/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 04110/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4110 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Capalbo, presso il cui studio in Roma, v.le Eritrea, 20, ha eletto domicilio;

*contro*

Roma Capitale, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Ministero dell'interno;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento d.d. n. QC/1608/2020 del 30.11.2020, notificato il 18.1.2021, con cui è stata disposta la revoca del servizio di assistenza alloggiativa nonché lo sgombero immediato dell'immobile e il recupero delle spese sostenute dal Comune (nella misura di euro 57,69 giornalieri).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 4 maggio 2021 il cons. M.A. di Nezza;

Rilevato che non sono visualizzabili le ricevute telematiche di avvenuta consegna, in forma completa, del messaggio pec inoltrato alle controparti in merito alla notifica del ricorso introduttivo (nel fascicolo telematico non sono riportati documenti né nell'area "Notifiche" né nella sezione "Notifica" del "**modulo deposito**", mentre quelli depositati il 15.4.2021 sono in formato *pdf.p7m*);

Rilevato che, peraltro, Roma Capitale si è costituita in giudizio (indicando, tra l'altro, la data di notifica del ricorso);

Ritenuto, al primo esame consentito nella presente fase – e impregiudicato l'approfondimento nella più idonea sede di merito delle questioni dedotte (ivi inclusa quella relativa agli effetti del provvedimento di revoca del 2018, del quale non si fa menzione nell'atto oggi impugnato) – che la domanda cautelare va accolta al fine di mantenere la *res adhuc integra* (stanti i profili di possibile incidenza sulla fattispecie in esame della sentenza di questa Sezione 14 dicembre 2020, n. 13491);

Ritenuto di compensare le spese di fase in ragione della novità della questione;

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato;

fissa per la discussione l'udienza del 21.12.2021;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 4 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mario Alberto di Nezza**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.